Consiglio Provinciale
dei
Consulenti del Lavoro
di Napoli

A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI

Dentro la Notizia

31/2011
DICEMBRE/1/ 2011(*)
15 Dicembre 2011

ANCHE IL CCNL DEI DIPENDENTI DA STUDI PROFESSIONALI PREVEDE L'ADESIONE AGLI ENTI BILATERALI O, IN ALTERNATIVA, L'EROGAZIONE DI UNA RETRIBUZIONE ULTERIORE. L'INTRODUZIONE DEL COSIDDETTO WELFARE NEGOZIALE NEI CCNL, SECONDO NOI, NON PUO' ESSERE ESTESA "ERGA OMNES" NE' E' PARTE ECONOMICO – NORMATIVA DEL CCNL. SI AUSPICA SOLO UNA POSIZIONE UNITARIA, A LIVELLO GIURIDICO, DELLA CATEGORIA

ANCHE SULLA CIRCOLARE N. 43/2010 DEL MINISTERO. VI RIEPILOGHIAMO IL NOSTRO PENSIERO.

Il 29 Novembre u.s. è stato siglato, in via definitiva, il CCNL per gli Studi Professionali con l'introduzione del diritto alle prestazioni della bilateralità.

Di quanto precede abbiamo scritto una lettera aperta al Presidente dell'ANCL, Francesco Longobardi, rappresentando le nostre doglianze su tale ipotetica "obbligatorietà" ed alcune criticità giuridiche in *subiecta materia*.

Vi è nota, infatti, la nostra **atavica posizione negativa**, dal punto di vista giuridico, sugli Enti Bilaterali. Dapprima, sull'obbligatorietà di adesione agli Enti Bilaterali quale condizione, in un passato molto remoto – anni '90-, per la fruizione di benefici contributivi (sgravi e fiscalizzazione degli oneri sociali) e, in epoca recentissima, sulla erogazione al lavoratore, prevista dai CCNL dell'Artigianato, Commercio e, da ultimo, come si diceva, Studi Professionali, di una "**retribuzione" ulteriore (id: E.D.R.) a titolo di monetizzazione del contrattuale diritto alle prestazioni della bilateralità,** laddove **il datore di lavoro non vi aderisca**, **oltre all'impegno a garantirne le medesime prestazioni laddove si verifichi l'evento.**

La nostra posizione, giuridicamente negativa, è, dunque, **anche** sulla **odierna** "monetizzazione del diritto del lavoratore alle prestazioni della bilateralità" nel senso che, **per noi**, **non sono obbligatorie:**

- l'erogazione di una retribuzione aggiuntiva;
- l'impegno a garantire, presso altre strutture, le medesime prestazioni ai lavoratori laddove il datore di lavoro, cui, pacificamente, non può essere

imposto alcun obbligo, **non aderisca liberamente e spontaneamente,** agli Enti Bilaterali.

Quanto sopra perché:

a) *non vi è alcun diritto del lavoratore alle prestazioni della bilateralità ancorchè conferito dalla Contrattazione Collettiva;*
b) *le prestazioni della bilateralità sono, infatti, di natura previdenziale/assistenziale;*
c) *non rientrano, pertanto, nella c.d. parte economico – normativa del CCNL nemmeno se quantificate a livello economico;*
d) *non si può affermare, da un lato, che l'adesione alla bilateralità (id: agli Enti Bilaterali che gestiscono quelle prestazioni) è facoltativa e, dall'altro, imporre al datore di lavoro, che si avvale di tale facoltà di non aderire, la gabella di erogare un'ulteriore retribuzione ai dipendenti a titolo di monetizzazione del diritto del lavoratore e, comunque, garantirgli le medesime prestazioni;*
e) *la dimostrazione che la "contrattualizzazione delle prestazioni della bilateralità" non ha valenza economico - normativa la si evince dal fatto che la retribuzione, in quanto tale, soggiace al principio della "unicità" e "proporzionalità alla quantità e qualità del lavoro prestato per la qual cosa", a parità di prestazione e di livello di inquadramento, non può essere diversa!!!*

Dunque, qualsivoglia monetizzazione di tali prestazioni ovvero l'obbligo di garantirne la fruizione, previsti dal CCNL, non costituisce parte economico – normativa del CCNL in base alla natura delle stesse (previdenziali/assistenziali) ed in quanto non erogate alla luce di un preciso obbligo a carico del datore di lavoro.

Ergo, per noi, è privo di qualsiasi pregio giuridico la previsione dei CCNL della obbligatorietà *erga omnes* di tale

contrattualizzazione/monetizzazione e men che meno dell'obbligo contrattuale di garantire le medesime prestazioni dell'Ente Bilaterale essendo insussistente un diritto soggettivo del lavoratore a tanto!!!

Delle due, l'una: se l'adesione all'Ente Bilaterale non è obbligatoria, **NON LO SONO NEMMENO LE PRESTAZIONI DA QUESTO GESTITE ED EROGATE che, quindi, non possono essere sostituite da una monetizzazione. NEMMENO E', POI, POSSIBILE LA PREVISIONE, AD OPERA DELLE PARTI SOCIALI, DI UNA CONTRATTUALIZZAZIONE, CON EFFICACIA ERGA OMNES, DEL DIRITTO DEL LAVORATORE A TALI PRESTAZIONI. SE, EX ADVERSO, IL DIRITTO ESISTE SI DEVE NECESSARIAMENTE ADERIRE ALL'ENTE BILATERALE CHE EROGHERA' QUELLE PRESTAZIONI OGGETTO DEL DIRITTO CONTRATTUALMENTE CONFERITO AI LAVORATORI.**

Dottrina, giurisprudenza e prassi hanno stabilito, in senso, ormai, conforme e consolidato, che l'adesione agli Enti Bilaterali, rappresentando parte c.d. "obbligatoria" del CCNL, non può essere estesa "*erga omnes*" a coloro che applichino tale CCNL e che non siano iscritti alle Associazioni stipulanti.

Ciò, in quanto, l'art. 39 della Costituzione (che prevedeva il conferimento della personalità giuridica ai sindacati e l'efficacia "erga omnes" dei CCNL posti in essere) non è stato attuato.

Peraltro, non ci risulta alcun diritto del lavoratore a fruire delle prestazioni della bilateralità che possa essere opposto al datore di lavoro ed obbligarlo, in caso di mancata adesione all'Ente Bilaterale, ad erogargli una qualche retribuzione e garantirgli comunque la fruizione, *aliunde*, di tali prestazioni.

E', come sapete, il grosso pasticcio creato dai recenti CCNL ***avallato*** da una circolare del Ministro del Lavoro: la n. 43 del 15 Dicembre 2010.

Anche la Suprema Corte di Cassazione, **con sentenza N. 6530 del 10/5/2001,** ha escluso la obbligatorietà dell'adesione all'Ente Bilaterale, ***quand'anche questo, fra le varie prestazioni, annoverasse QUELLE A SOSTEGNO DEL REDDITO!!!!***

Gli Ermellini, chiamati, in effetti, a stabilire se l'adesione agli Enti Bilaterali concretizzasse l'adempimento di una parte economico - normativa od obbligatoria del CCNL, si sono espressi nel senso che l'adesione suddetta è meramente **facoltativa** poiché:

a) le prestazioni ***non costituiscono l'adempimento da parte dell'Ente Bilaterale di un obbligo a carico del datore di lavoro e non rientrano fra i diritti dei lavoratori;***
b) ***le prestazioni sono di natura previdenziale ed assistenziale*** correlate all'eventuale verificarsi di eventi pregiudizievoli e, peraltro, soggette alle disponibilità economiche dei "fondi" gestiti dall'Ente Bilaterale;
c) ***l'obbligo contributivo previdenziale consiste in un contributo di solidarietà in base alle previsioni del Decreto Legislativo n. 314/1997 e, giammai, nella contribuzione intera non configurando tali prestazioni, se e quando erogate, parte retributiva del CCNL.***

Con l'entrata in vigore della Legge 30/2003 (c.d. Legge Delega per la Riforma "Biagi") fu stabilito, all'art. 10, la ***condizione dell'integrale rispetto degli accordi e contratti collettivi per il riconoscimento di benefici normativi e contributivi.***

Il Ministero del Lavoro, con **Circolare n. 4 del 15 Gennaio 2004**, chiarì che dal concetto di "integrale rispetto" **dovesse essere escluso l'obbligo di adesione agli Enti Bilaterali** ***pena un insanabile contrasto con i principi costituzionali di libertà sindacale e segnatamente di libertà***

sindacale negativa di cui all'art. 39 della Costituzione oltre che con quello comunitario della concorrenza.

Pacifico, dunque, per il Ministero del lavoro, nella citata Circolare, il rinvio alla Giurisprudenza di Cassazione (id: N. 6530 del 10/5/2001) che aveva ricondotto l'adesione agli Enti Bilaterali alla c.d. parte obbligatoria (id: non vincolante) e non anche alla parte c.d. economico- normativa (id: vincolante).

Orbene, ma questa è storia recente, i CCNL del settore Artigianato ed a seguire quelli del Commercio e degli Studi Professionali hanno introdotto la c.d. contrattualizzazione del diritto dei lavoratori alle prestazioni della bilateralità per cui si sono sbizzarriti a congegnare varie ipotesi congiunte od alternative: o se ne assicura l'erogazione mediante l'adesione agli Enti Bilaterali oppure se ne garantisce il diritto alla fruizione a carico del datore di lavoro che, nelle more del verificarsi dell'evento, deve erogare una ulteriore retribuzione mensile al dipendente per un certo numero di mensilità (13 o 14).

Ma di elencazione di queste prestazioni nemmeno l'ombra!!!Ampio risalto alla "Bilateralità" ed affermazione di principio che il lavoratore ha diritto a tali prestazioni e che, in mancanza, sorge l'obbligo per il datore di lavoro di garantirne la fruizione in altro modo oppure di versargli un importo retributivo per tot mensilità.

Neanche precisano, poi, a che titolo!!!!!

Alla ricorrente domanda se tale importo mensile, derivante dalla mancata adesione all'Ente Bilaterale e, quindi, se tale presunta monetizzazione del "diritto" del lavoratore a pretendere tali prestazioni, fosse di natura obbligatoria ovvero economico - normativa ovvero fosse sussistente l'obbligo di garantire, comunque, al lavoratore tali prestazioni dell'Ente Bilaterale, il Ministro del Lavoro, **con circolare n. 43 del 15 Dicembre 2010,** ha riconfermato, da un lato, la non obbligatorietà dell'adesione agli Enti Bilaterali

e, dall'altro, la contestuale correttezza della previsione del CCNL, nell'ambito di un **innovativo welfare negoziale, di tutele aggiuntive** che ben possono **attribuire al lavoratore dipendente da azienda non aderente al sistema della bilateralità il diritto alle prestazioni suddette (ES. ASSISTENZA SANITARIA, PREVIDENZA INTEGRATIVA) che si sarebbe potuto concretizzare in due modi:**

a) **con l'adesione agli Enti Bilaterali del datore di lavoro per cui tali Enti Bilaterali diventano semplicemente una modalità di erogazione delle prestazioni;**
b) **erogando direttamente al lavoratore le prestazioni verificandosene il presupposto ed erogando, in termini monetari, importi forfettari mensili od annuali <u>RIENTRANTI NELLA C.D. PARTE NORMATIVA- ECONOMICA.</u>**

Con circolari n. 1/2011 e 5/2011 **il nostro Ordine Professionale, l'U.P. ANCL di Napoli ed il Centro Studi ANCL "O. Baroncelli"** hanno preso posizione giuridica avverso la **surrettizia imposizione** dell'Ente Bilaterale ad opera dei CCNL mediante il conseguenziale obbligo, in alternativa, di garantire al lavoratore le stesse prestazioni erogandogli anche una retribuzione mensile in aggiunta a quella prevista dal CCNL **a prescindere dal livello di inquadramento <u>e senza indicarne nemmeno la motivazione.</u>**

La Circolare n. **43/2010** del Ministero del Lavoro è semplicemente un *maquillage* giuridico delle precedenti circolari in *subiecta materia* limitandosi, ***per raggiungere il risultato di obbligare l'adesione alla bilateralità, a sostituire la locuzione "Enti Bilaterali" con quelle più eclatanti di "prestazioni della bilateralità", "innovativo welfare negoziale", "tutele aggiuntive ai prestatori di lavoro".***

Quale è il risultato di questo cambiamento di obiettivo (da Ente Bilaterale a Prestazioni della Bilateralità)? Semplice, il riconoscimento, *erga omnes*, del diritto contrattuale del lavoratore a percepire le prestazioni della bilateralità ovvero, in alternativa, le medesime prestazioni (a carico del datore di lavoro) oltre, laddove previsto, una ulteriore retribuzione (ancorchè senza che se ne sia indicata una motivazione la qual cosa confligge anche con il principio di corrispettività fra prestazione e retribuzione). E tutto ciò con l'affermazione ministeriale che tali rimedi alternativi all'adesione alla bilateralità per soddisfare il diritto contrattuale del lavoratore costituisce "parte economico-normativa" del CCNL cui il datore di lavoro non può sottrarsi pena la perdita di benefici normativi e contributivi (e violazione dell'art. 36 della Costituzione).

A dimostrazione di come la circolare n. **43/2010** costituisca il tentativo di imporre, per altra via, l'obbligo di adesione agli Enti Bilaterali enunciando la legittimazione del lavoratore a ricevere le prestazioni suddette, basta evidenziarne le modalità virgolettate di prospettazione:

a) ***non è obbligatoria l'iscrizione agli Enti Bilaterali in coerenza con i principi costituzionali di libertà associativa e, segnatamente, di libertà sindacale negativa nonché con i principi e le regole del diritto comunitario della concorrenza;***
b) ***i CCNL, dopo aver definito un sistema di bilateralità volto a fornire tutele aggiuntive ai prestatori di lavoro nell'ottica di un innovativo welfare negoziale, possono disporre l'obbligatorietà non dell'iscrizione all'Ente Bilaterale quanto del riconoscimento al prestatore di lavoro, per quei datori di lavoro che non vogliano aderire al sistema bilaterale, di analoghe forme di tutela anche attraverso una loro quantificazione in termini economici. E' il caso di quei CCNL, ad esempio del settore***

artigiano, che dispongono sia la corresponsione a favore dei lavoratori di taluni importi forfettari su base mensile sia l'erogazione diretta da parte del datore di lavoro di prestazioni equivalenti quale alternativa al versamento dei contributo all'Ente Bilaterale;

c) ***in questi casi l'obbligatorietà della tutela (versamento al lavoratore di una somma forfettaria, erogazione diretta da parte del datore di lavoro di prestazioni equivalenti) va riferita alla parte economico - normativa del CCNL in coerenza con la funzione social - tipica della parte economico - normativa del CCNL di realizzare, ex artt. 3 e 36 della Costituzione, una disciplina uniforme dei rapporti individuali di lavoro di una medesima;***

d) ***di conseguenza, una volta riconosciuto da parte del CCNL di riferimento che una determinata prestazione (es. assistenza sanitaria integrativa ovvero trattamento di sostegno al reddito) rappresenta un diritto contrattuale del singolo lavoratore, l'iscrizione all'Ente Bilaterale rappresenta nient'altro che una modalità per adempiere;***

e) ***Sicchè, là dove espressamente previsto dai CCNL, ogni singolo lavoratore matura un diritto contrattuale di natura retributiva – alla stregua di una retribuzione aggiuntiva od integrativa- nei confronti di quei datori di lavoro che non aderiscono al sistema bilaterale di riferimento che potrà essere adempiuto attraverso il riconoscimento di una somma o di una prestazione equivalente a quella erogata dal sistema bilaterale nei limiti, ovviamente, degli importi stabiliti dalla contrattazione collettiva.***

Abbiamo preferito riportare una breve sintesi della circolare suddetta affinchè, poi, risultino più chiare **le nostre osservazioni** in merito che andiamo a proporvi:

- Nulla viene detto circa la natura delle prestazioni erogabili dagli Enti Bilaterali. Di certo **hanno natura previdenziale/assistenziale**;
- Viene indicata la probabile sostituzione della prestazione dell'Ente Bilaterale con l'erogazione di una somma di denaro che, di certo, non può essere una retribuzione (es. E.D.R.) ma, obbligazione ancillare alla bilateralità (*id:* obbligazione subordinata e non cogente, attesa la sua inefficacia *erga omnes)*;
- Viene affermato che la ratio della monetizzazione è conforme agli artt. 3 e 36 della Costituzione in materia di disciplina uniforme del rapporto di lavoro per gli appartenenti ad una medesima Categoria laddove, è notorio, **le prestazioni previdenziali/assistenziali non sono quantificabili economicamente non essendo certa la loro decorrenza ovvero il verificarsi degli eventi cui l'erogazione o l'assistenza sono subordinati**. E', paradossalmente, vero il contrario in quanto potrebbe verificarsi il caso di un dipendente da azienda che ha aderito alla bilateralità che non ha bisogno di quelle prestazioni (id: non si verifica l'evento) che, quindi, riscuoterà la sola retribuzione "ordinaria" nel mentre il dipendente di altra azienda non aderente alla bilateralità percepirà, rispetto al primo ed a parità di mansione, una retribuzione superiore. **Altro che articoli 3 e 36 della Costituzione!!!!!!!!!!!!!!!;**
- Nulla viene indicato circa la possibilità che non sussistendo specifiche disponibilità economiche nel fondo di erogazione della prestazione, nulla spetti al dipendente anche in presenza di evento verificatosi e di contribuzione versata;

- Nulla viene detto circa l'inapplicabilità della disposizione contrattuale a quanti non sono iscritti all'Associazione stipulante;
- Nulla viene enunciato circa l'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro che aderisce all'Ente Bilaterale versandone la contribuzione a sostegno;

Appare, allora, chiaro che la circolare n. 43/2010 non è per nulla convincente al di là del suo esclusivo valore interpretativo e non coercitivo.

Non può, infatti dubitarsi che la situazione giuridica (id: la **facoltatività di adesione**) **non cambia** se il CCNL proclama il diritto del lavoratore a godere delle prestazioni della bilateralità. Se, chiaramente, l'adesione all'ENTE BILATERALE è facoltativa, non può farsi diverso ragionamento per le prestazioni da questo erogate che, essendo di natura previdenziale/assistenziale (e sottoposte al vincolo della disponibilità del Fondo), **giammai potrebbero essere considerate nel novero della c.d. parte economico- normativa. E così dicasi per l'impegno sostitutivo del datore di lavoro anche in tema di versamento "retributivo"(??) mensile.**

In altri termini, mutuandolo dalla proprietà commutativa: **Cambiando l'Ordine dei fattori, il prodotto non cambia.**

Se l'Ente Bilaterale e le sue prestazioni costituiscono <u>INSCINDIBILMENTE</u> una FACOLTA' (id: libera scelta) del datore di lavoro, non ci si può venire a dire, sul presupposto del diritto del lavoratore a tali prestazioni, che se le stesse non sono erogate dall'ENTE, le deve garantire aliunde il datore di lavoro anche versando un importo retributivo.

E', poi, illogico ed antigiuridico affermare la piena libertà di adesione al Fondo e poi rendere obbligatorie contrattualmente le prestazioni di questo.

Sono decenni che i CCNL lo affermano anche senza averlo esposto con il proclama della "contrattualizzazione del diritto alle prestazioni" (id: electa via non datur recursus ad alteram).

Ecco perché non ci soddisfa del tutto quanto abbiamo letto sulla stampa specializzata, ad opera della Fondazione Studi della ns. Categoria professionale, circa la **momentanea inefficacia** del versamento di € 22,00 a ciascun dipendente (id: CCNL Studi Professionali) in attesa che tale Fondo organizzi idonee forme di sostegno al reddito ed il concetto di "tutele aggiuntive". Ne consegue che, terminata tale organizzazione del Fondo di sostegno al reddito, si dovrà aderire al Fondo ovvero versare i 22 euro al mese al dipendente e che la tutela del sostegno al reddito, oltre ad essere aggiuntiva (id: non rientrante tra quelle legali) rientri nel diritto contrattuale del lavoratore dipendente. E' un pensiero, su tale aspetto, opposto al nostro che richiede anche una riflessione di tutti su quanto riportato dal parere della Fondazione Studi e precisamente:

a) che valore ha la circostanza, ai fini dell'insussistenza momentanea dell'obbligo di adesione o, di converso, sull'erogazione di 22 euro, della mancata organizzazione dell'Ente Bilaterale nel predisporre forme di sostegno al reddito;
b) la contribuzione non è correlata all'automatica erogazione della prestazione essendo pur sempre soggetta al verificarsi di un evento e, pertanto, è sempre dovuta;
c) se è possibile sospendere momentaneamente quello che la stessa Fondazione Studi, per facta concludentia, definisce un diritto del lavoratore;
d) quale la legittima posizione (id: il diritto soggettivo) del lavoratore a ricevere i 22 euro anche se l'Ente Bilaterale (ed il Fondo di sostegno al reddito) non è ancora pronto;

e) solo una dichiarazione congiunta della parti sociali su questo aspetto potrebbe, **al limite**, liberare il datore di lavoro da questa obbligazione;

f) in mancanza, comunque, sarebbero obbligati all'adesione (anche se il Fondo non è pronto ancora) gli iscritti alle Associazioni stipulanti aderenti a CONFPROFESSIONI ovvero, e comunque, all'erogazione mensile dei 22 euro.

Sarà, dunque, il caso di confrontarci approfonditamente con l'auspicio di uniformare il pensiero di tutte le componenti scientifiche (Fondazione Studi, Centro studi Ancl, Ufficio Studi Ordine di Napoli etc..) della ns. Categoria su tale importante tematica!!!

Il nostro pensiero, derivante dal ruolo di "terzietà" svolto dai Consulenti del Lavoro, trae origine da queste ulteriori considerazioni e riflessioni che parimenti offriamo in sintesi alla vostra attenzione:

1. qualsivoglia tutela approntata dall'Ente Bilaterale (***ivi comprese forme di "sostegno al reddito")*** è di tipo **previdenziale/assistenziale;**
2. **deve riconoscersi natura retributiva solo alle prestazioni che gli enti bilaterali dovessero corrispondere in sostituzione di precisi obblighi retributivi del datore di lavoro** – *cfr.* Cassazione sentenza n° 6530/2001 -, come avviene – per esempio – con le Casse Edili (l'accantonamento ha, infatti, natura retributiva perché assolve il trattamento economico, ***ricadente sul datore di lavoro***, delle mensilità aggiuntive e delle ferie);
3. l'**"ente bilaterale" è un organismo sindacale di natura privata** (costituito ad iniziativa delle OO.SS. dei lavoratori e dei datori di lavoro), alla cui attuazione sono tenute **esclusivamente le Parti stipulanti** attesa la natura "*obbligatoria" (ergo,* non cogente) dello stesso;

4. **non esiste nel nostro ordinamento giuridico alcun diritto soggettivo "*alla bilateralità*"** per i lavoratori subordinati che, ***in virtù della previsione di cui all'art. 38 della Costituzione***, **sono già beneficiari di trattamenti di tipo previdenziale/assistenziale** (ivi comprese forme di "***sostegno al reddito***", si pensi – per esempio - agli ammortizzatori sociali in deroga, per i settori non destinatari di tali forme di sostegno al reddito – quali i liberi professionisti) **posti**, così come previsto dal comma 4 del dettato costituzionale in commento, **a carico dello Stato** (*alias,* come recita l'art. 38 comma 4 della Carta costituzionale, ***organi ed istituti predisposti ed integrati dallo Stato***) – secondo il principio dell'"*automaticità delle prestazioni*";
5. le "***tutele aggiuntive ai prestatori di lavoro",*** così come riportato nella Circolare n. 43/2010, rafforzano la posizione di cui al punto precedente: trattasi, cioè, di tutele che si aggiungono a quelle già erogate ***ope legis*** dallo Stato (*id:* "***assistenza pubblica***"). La loro previsione ricade, dunque, nel concetto di "***assistenza privata"*** (l'ente bilaterale è, infatti, organismo privato) che, anch'essa prevista dalla Costituzione - comma 5 dell'art. 38, deve attuarsi in forma ***libera;***
6. la (*eventuale)* **prestazione di natura previdenziale/assistenziale erogata dall'Ente bilaterale non può**, dunque, **assurgere al rango di "*diritto soggettivo"*** , non soltanto perché non codificata in alcuna legge dello Stato, ma **perché la eventuale prestazione è**, in ogni caso, **subordinata all'esistenza di fondi presso la relativa gestione, accesa dall'Ente bilaterale**. *Ergo,* **deve parlarsi impropriamente di "*diritto soggettivo ipotetico",* cioè di "*possibilità",* donde la sua non suscettibilità di essere economicamente valutata/sostituita, nemmeno in via *equitativa* mediante una somma *pecuniaria***;

7. ricondurre le prestazioni previdenziali/assistenziali erogate dalla "bilateralità", **aventi natura privatistica – cioè libera**, nella parte economico-normativa del CCNL *(avente efficacia erga omnes)* significa **violare l'articolo 23 della Costituzione che prevede una riserva di legge assoluta** (*id:* esclusiva) **per la imposizione di "*prestazioni patrimoniali*";**
8. **la previsione di una somma di denaro** (€ 25,00 per l'artigianato, € 15,00 per il commercio, € 22,00 per gli studi professionali) – ***uguale per tutti i lavoratori*** – quale "***prestazione economica equivalente a quella della bilateralità***" **non può costituire elemento della "*retribuzione*"** (*id:* con efficacia *erga omnes)* **perché non proporzionata ai parametri di "*quantità*"** (il neonato CCNL Studi Professionali espressamente ne inibisce la riproporzionalità in caso di lavoro parziale) **e "*qualità*" della prestazione di cui all'art. 36 della Costituzione**, **la cui obbligatorietà *erga omnes* realizzerebbe, conseguentemente, una "*diseguaglianza sociale*", in spregio** – peraltro – all'art. **3 della Costituzione**;
9. l'innovativo "***welfare negoziale***", evocato dalla Circolare N. 43/2010, non può che riferirsi **semanticamente a prestazioni di "*previdenza, assistenza*"** (tale è, infatti, la traduzione letteraria della parola di origine anglosassone *welfare)* **di natura "*negoziale*",** cioè che trae origine da un negozio (traduzione latina di *nec otium*: senza ozio), cioè **nasce per effetto dell'accordo delle parti stipulanti** (*id:* la convergenza delle contrapposte volontà nell'*idem placitum);*
10. **la mancata attuazione dei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 39 della Costituzione rende i CCNL di categoria contratti di diritto comune** (*id:* contratti di diritto privato), **la cui efficacia** – stante

l'*incipit* di cui all'art. 1372 c.c. – **è vincolante** (*alias,* ***ha forza di legge***) **esclusivamente fra le parti del rapporto contrattuale**;

11. *Ergo,* **la genesi del cd. "*welfare negoziale*" innovativo è**, dunque, **contrattuale**, **con la conseguenza che**, per effetto dell'inequivocabile principio di "*relatività*" del contratto (di cui al richiamato art. 1372 c.c.) in base al quale il contratto *non è in grado di incidere coercitivamente sulla sfera giuridico -patrimoniale dei soggetti che non hanno preso parte allo stesso,* **non ha una validità ed efficacia *erga omnes*** – anche se dovesse realizzare ***forme di sostegno al reddito.***

Ed allora, giova ripeterlo, gli Enti Bilaterali e le loro prestazioni devono essere valutate solo come un'opportunità e giammai come imposizione!!!

Ma lo capiranno???

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) **Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all'Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata. Redazione a cura della Commissione Comunicazione Scientifica e Istituzionale del CPO di Napoli.**

ED/FC